

**COMUNE DI TERNO D'ISOLA**

Provincia di Bergamo

*Dott.ssa Simonetta Ciocchi- Revisore dei Conti*

percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia;

- la circolare ministeriale interpretativa di indirizzo (firmata DEF 08/06/2020) in ordine alle modalità applicative del predetto decreto, che fornisce i dovuti chiarimenti sull'applicazione iniziale delle nuove regole che si applicano ai Comuni con decorrenza 20/04/2020;
- l'art 1 del D.P.R. n. 81/2022;

**RICHIAMATO**

- il parere del 10/02/2025 espresso dal precedente organo di revisione in merito alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2025/2027 inserita nel P.I.A.O.;
- il parere n. 1 del 06/05/2025 espresso dalla scrivente con riferimento alla variazione alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2025/2027 inserita nel P.I.A.O.

**DATO ATTO**

- che l'Ente ha ravvisato la necessità di modificare tale sezione del P.I.A.O. al fine di prevedere l'assunzione, nell'anno 2026, di n. 1 unità di personale nell'area degli istruttori (ex cat. C- istruttore tecnico), settore gestione del territorio, a tempo pieno in sostituzione del personale cessato nel corso dell'anno precedente oltre alla presa d'atto di un'economia di spesa dovuta ad una riduzione di part time da 21 a 18 ore settimanale per n. 1 dipendente;

**VISTA**

- la sezione 3 del P.I.A.O. così come modificata;

**VISTI**

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000;

**ACCERTATO**

- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il rispetto del limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il rispetto del limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio;

**ESPRIME**

parere favorevole alla modifica della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2025/2027 e raccomanda altresì che, nel corso dell'attuazione del piano occupazionale, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto dei limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'eventuale adozione di correttivi indotti da modifiche alla normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Brescia, 31/10/2025

Il Revisore Unico

(Dott.ssa Simonetta Ciocchi)



Comune di Terno d'Isola (BG)  
 Prot.n.0018079 in Arrivo  
 del 03-11-2025 SERVIZI FINANZIA  
 Categoria 4 Classe 1  
 Fascicolo



## COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Dott.ssa Simonetta Ciocchi- Revisore dei Conti

PARERE SULLA MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL  
FABBISOGNO DEL PERSONALE 2025/2027 INSERITA NEL P.I.A.O.

Verbale n. 12

La sottoscritta Dott.ssa Simonetta Ciocchi, in qualità di Revisore Unico

## RICHIAMATI

- l'articolo 39 della legge 449/1997 che introduce lo strumento di programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzato ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'articolo 91 del D.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che: *"gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'articolo 19, comma 8, della legge 448/2001, il quale dispone che *"a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- l'articolo 33 del D.lgs. 165/2001, il quale prevede l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- gli articoli 5 e 6 del D.lgs. 165/2001;
- l'articolo 1, commi 557 e 557 *quater*, Legge 296/2006 e s.m.i. relativi ai vincoli in materia di spesa del personale;
- l'articolo 16, comma 1, D.L. 113/2016, convertito con modificazioni nella Legge 160/2016;
- Il Decreto 08/05/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale sono state definite le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*;
- l'art. 33, comma 2, del DL n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 (cosiddetto decreto "Crescita") e successive modificazioni, che ha introdotto importanti novità alla disciplina delle capacità assunzionali con il chiaro intento di superare il meccanismo del turn over legato alle cessazioni di personale a favore di un criterio ancorato alla virtuosità finanziaria degli enti, prevedendo letteralmente quanto segue: *"I Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, dalla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, attuativo dell'articolo 34, comma 2, del DL n. 34 del 2019, con cui sono fissate la data di decorrenza al 20 aprile 2020 delle nuove disposizioni di legge, le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative